



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E SERVIZI COLLATERALI**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **58** del **16.12.2001**

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. **65** del **14.05.2009**

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. **38** del **24.05.2021**

ARTICOLO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento che disciplina la gestione dei Rifiuti Urbani e servizi collaterali sotto il profilo tecnico ed igienico – sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i (Norme in Materia Ambientale), attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE e s.m.i (relativa ai rifiuti), 91/689/CEE e s.m.i (relativa ai rifiuti pericolosi) e 94/62/CEE e s.m.i (relativa agli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi).

Esso rimanda inoltre:

- Al Decreto Legislativo n. 151 del 25.08.2005 e s.m.i relativamente allo smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Alla Legge Regione Piemonte n. 24 del 24.10.2002 e s.m.i

Recepisce inoltre:

- quando disposto dal Contratto Quadro di Servizio stipulato tra Consorzio Gestione rifiuti Medio Novarese e la propria società Medio Novarese Ambiente spa
- la scheda tecnica con l'indicazione specifica dei servizi che verranno gestiti per il Comune
- le Linee Guida Provinciali di Programmazione per la Gestione dei rifiuti Solidi Urbani (Provincia di Novara ottobre 2006 e revisione dicembre 2008).

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, fattibilità tecnica ed economicità lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, differenziati e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero, eseguita conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui hanno origine i rifiuti, nel rispetto del criterio "chi inquina paga".

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai una realtà della società attuale e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più urgente, si individuano come finalità primarie del Comune:

a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;

b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;

c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termoutilizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatici adottati.

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2. deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;

3. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
4. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
5. devono essere promossi ed adottati, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, tutti i sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali o energia.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei criteri generali di comportamento sopra richiamati.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di spazzamento, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, lo stoccaggio temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

Fatte salve le premesse e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino-utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) sul territorio comunale e la gestione dei servizi collaterali.

Agli effetti dell'applicazione del suddetto Regolamento, come previsto dall'art. 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006, si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

- o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs n.

152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

ee) “compost di qualità”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs 29/04/2010, n. 75;

gg) omissis

hh) omissis

ii) omissis

- ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al D.L.gs 28/08/1997, n. 281;
- nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.L.gs 152/2006;
- oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs 152/2006 ed alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b)** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
- c)** i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d)** i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e)** i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f)** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)

Sono rifiuti urbani della raccolta differenziata pericolosi e non pericolosi di provenienza esclusivamente domestica:

- g)** batterie e pile;
- h)** prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- i)** cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- j)** componenti elettronici;

Sono rifiuti urbani pericolosi di provenienza esclusivamente domestica:

- k)** lampade a scarica o tubi catodici;
- l)** siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico;
- m)** vernici inchiostri adesivi;
- n)** prodotti fotochimici;
- o)** altri rifiuti di origine esclusivamente domestica precisati nell'elenco di cui all'allegato D del Decreto Legislativo 152/2006.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge così come previsto all'art. 185 del D.L.gs 152/2006:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D.L.gs 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del D.L.gs 152/2006, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) le acque di scarico;
- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- j) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- k) fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa, nelle forme di cui al Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i, delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani di cui all'art.3
- i rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per qualità e quantità, a quelli urbani di cui all'art. 4

ARTICOLO 5 – RIFIUTI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 152/2006, comma 3, **sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo,
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti,
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;

Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti domestici e non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta

ARTICOLO 6 –RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Così come previsto dall'art. 198 comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 152/2006, al fine della raccolta e dello smaltimento, è competenza del Comune l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Con riferimento all'art. 195 comma 2 lettera e) del Decreto Legislativo 152/2006, in attesa dei criteri qualitativi e quali-quantitativi stabiliti dallo Stato, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da:

- attività artigianali
- attività commerciali
- attività di servizio
- ospedali e istituti di cura e affini
- attività industriali con l'esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione

quando:

- a) la tipologia dei rifiuti speciali sia uguale alla tipologia di rifiuti urbani raccolti dal servizio pubblico;
- b) la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali non richieda l'utilizzo di particolari attrezzature e automezzi, diversi da quelli utilizzati per il servizio pubblico;
- c) i rifiuti speciali siano legittimamente smaltibili e/o riciclabili nei medesimi impianti utilizzati per i rifiuti urbani;
- d) il quantitativo di rifiuti speciali conferito al servizio pubblico non ecceda oltre i limiti eventualmente stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, per ogni tipologia di rifiuto oggetto dei servizi di raccolta (in mancata di detta deliberazione i quantitativi sono da considerarsi non limitati).

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi.

ARTICOLO 7 – ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle prescrizioni stabilite all'art. 188 del Decreto Legislativo 152/2006, in particolare il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità (comma 2):

- a) auto smaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per le distanze superiori a trecentocinquanta (350) chilometri e quantità eccedenti venticinque (25) tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194.

I produttori dovranno altresì rispettare le seguenti indicazioni:

1. i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
2. i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali.

ARTICOLO 8 –OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal Decreto Legislativo. 152/2006 e s.m.i., dalla Legge Regionale 24/2002 e s.m.i, delle indicazioni e dei criteri contenuti nelle Linee Guida Provinciali di Programmazione per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione nel quale **la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.**

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani interessa principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali :

- vetro
- plastica
- alluminio
- carta e cartone
- frazione organica
- imballaggi
- materiali ferrosi
- ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali

oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica. Fanno parte di questa seconda categoria:

- pile scariche e batterie esauste
- farmaci inutilizzati e scaduti
- siringhe abbandonate
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
- le lampade a scarica e tubi catodici
- cartucce e toner per fax, fotocopiatori e stampanti
- oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva
- oli minerali usati

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente regolamento è esplicitata dal Comune in regime di privativa nelle forme consentite dal decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dalla Legge Regionale n° 1 del 10 gennaio 2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7".

Il Comune assicura l'organizzazione in forma associata dei servizi gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, attraverso il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, a cui il Comune aderisce.

Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.

Le Associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione.

Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Per il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero è necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo **domiciliare porta a porta** per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale.

ARTICOLO 9 –FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero e lo smaltimento dei rifiuto, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggior garanzie di protezione ambientale
- favorire il recupero di materiali per la produzione di energia anche nella fase di smaltimento finale

ARTICOLO 10 –OBBLIGO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

I detentori hanno l'obbligo di conferire separatamente, secondo le modalità riportate all'art.11, i seguenti materiali distinti per tipo:

- 1)** frazione “umida” e “secca residua” dei rifiuti solidi urbani
- 2)** carta e cartoni
- 3)** vetro
- 4)** alluminio
- 5)** contenitori in plastica per liquidi e cibo
- 6)** beni durevoli quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computers, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria e simili
- 7)** legname e manufatti in legno
- 8)** componenti elettrici e elettronici
- 9)** ingombranti non differenziabili
- 10)** materiali inerti
- 11)** pneumatici
- 12)** rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, scarti ligneo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno
- 13)** oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva
- 14)** indumenti
- 15)** rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi:
 - a)** olii minerali
 - b)** pile e batterie
 - c)** farmaci
 - d)** contenitori etichettati “T” e/o “F”
 - e)** toner e cartucce
 - f)** lampade a scarica e tubi catodici
 - g)** siringhe abbandonate

E' vietato conferire i materiali oggetto di raccolta separata con modalità diverse da quelle previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 11 – TIPOLOGIA E MODALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE

La raccolta differenziata dei rifiuti è organizzata tramite servizi porta a porta ed il conferimento diretto alla Piattaforma Ecologica Comunale.

11.1 RACCOLTA PORTA A PORTA

Il servizio di raccolta differenziata, dei rifiuti urbani, porta a porta è così organizzato:

11.1.a) frazione secca

*I rifiuti urbani appartenenti alla frazione secca residua (detta anche “secco non riciclabile”) verranno conferiti dagli utenti tramite **CARTA DEI RIFIUTI E SACCO CONFORME.***

I rifiuti indifferenziati (secco/non recuperabile) dovranno essere conferiti solo in appositi sacchi “conformi”, di colore bianco opaco, forniti dal Comune, disponibili in due formati uno per le utenze domestiche e uno per le utenze non domestiche.

Ogni utente riceverà la “Carta dei Rifiuti” con la quale dovrà recarsi ogni anno presso lo sportello ecologico, per il ritiro dei sacchi assegnati.

La “carta dei Rifiuti” dovrà altresì essere utilizzata per il conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro comunale (piattaforma ecologica).

Il numero di sacchi, dati in dotazione gratuita, è sufficiente per contenere ciò che ancora non è recuperabile, a condizione che la raccolta differenziata sia fatta correttamente. Tuttavia, le utenze che in corso d'anno avessero necessità ulteriori, potranno procurarsi altri sacchi “conformi”, recandosi presso lo sportello ecologico con la propria tessera e, presentando la ricevuta di versamento dell'importo dovuto, a titolo di rimborso, per le maggiori spese di smaltimento sostenute dal Comune.

Sono previste agevolazioni specifiche per le utenze che hanno necessità particolari, previa compilazione di autocertificazione annuale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Arona o compilabile direttamente al momento del ritiro dei sacchi.

Inoltre i sacchi conformi sono conferiti:

- per le utenze condominiali in appositi bidoni da 120/240/360 litri
- per le utenze commerciali in appositi bidoni da 120/240 litri.

I cassonetti a quattro ruote con capacità di 1100 litri e 600 litri, eventualmente ancora presenti sul territorio, dovranno essere sostituiti con cassonetti della capacità sopra indicata.

Eventuali cassette in legno o altri contenitori rigidi di ridotte dimensioni – e quindi non considerabili rifiuti ingombranti – che non fosse possibile frantumare per inserire nel sacco (o nel cassonetto condominiale) saranno posizionati vuoti a fianco dello stesso; farà carico alla Ditta Concessionaria il contestuale asporto.

La frazione secca dei rifiuti è costituita unicativamente da :

- musicassette
- cerotti
- tubi in pvc
- piccoli pezzi di plastica
- stracci
- ceramica di piccole dimensioni (vanno ovviamente esclusi lavandini, wc, piatti doccia, vasche da bagno e bidet)
- assorbenti, pannolini e pannoloni
- filtri per aspirapolvere
- lettiere per animali
- stracci per pavimenti
- rasoi usa e getta, penne bic
- calze in nailon
- piatti e bicchieri di carta sporchi

- tovaglioli e tovaglie di carta colorata sporchi
- fazzoletti di carta sporchi
- carte oleate e plastificate
- zerbini
- giocattoli
- tutto ciò che non viene raccolto in modo differenziato, e non pericoloso, purchè di dimensioni e peso tali essere contenuto nel sacco grigio/nero.

11.1.b) frazione organica

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente solo ed esclusivamente in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale esclusivamente cartaceo oppure in materiale biodegradabile (Mater-Bi).

I sacchi vanno obbligatoriamente posizionati all'interno di:

- per le utenze domestiche in contenitori rigidi e con coperchio (es i secchielli forniti dall'Amministrazione Comunale) il cui peso massimo non deve raggiungere i 25 kg (di cui esclusivamente la prima fornitura ai residenti sarà fornita gratuitamente)
- per le utenze condominiali e commerciali in appositi bidoni da 120/240 litri

Gli scarti vegetali da manutenzione del verde domestico, compresi tronchi e ramaglie, devono essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica Comunale, di seguito Piattaforma.

Esiste inoltre, per chi ne fa richiesta, un servizio "porta a porta" per la raccolta del verde, con contenitori da 240 litri. Il costo del servizio e l'acquisto del bidone sono a carico dell'utente.

La frazione organica dei rifiuti è costituita unicamente da :

- scarti e avanzi di cucina crudi o cotti purchè freddi
- alimenti avariati o scaduti
- tovagliolini e fazzoletti di carta purchè bianchi
- filtri di the ed infusi vari

- fondi di caffè
- stuzzicadenti
- piccole quantità di foglie e fiori d'appartamento
- tappi di sughero
- cenere spenta di caminetti e stufe

11.1.c) carta e cartone

La carta ed il cartone devono essere conferiti nel contenitore fornito dal Comune, oppure raccolti in pacchi debitamente legati o sistemati in sacchetti di carta o scatole di cartone, comunque di ridotte dimensioni in modo che siano facilmente asportabili dagli operatori della raccolta.

E' istituito un servizio di raccolta imballaggi (no espositori, no rotoli, no coni di cartone, no angolari di pallets) dedicato esclusivamente alle utenze commerciali, industriali ed artigianali.

I contenitori in tetrapack sono assimilati alla carta.

11.1.d) imballaggi in plastica

I contenitori svuotati del loro contenuto , puliti, schiacciati e raccolti in sacchi gialli.

Per le utenze condominiali e commerciali (qualora venga ritenuto opportuno) in appositi bidoni da 120/240 litri. I cassonetti a quattro ruote con capacità di 1100 litri e 600 litri, eventualmente ancora presenti sul territorio, dovranno essere sostituiti con cassonetti della capacità sopra indicata.

Eventuali cassette in plastica o altri contenitori rigidi di ridotte dimensioni – e quindi non considerabili rifiuti ingombranti – che non fosse possibile frantumare per inserire nel sacco (o nel cassonetto condominiale) saranno posizionati vuoti a fianco dello stesso; farà carico alla Ditta Concessionaria il contestuale asporto.

Gli imballaggi in plastica sono costituiti uncativamente da :

- contenitori dello yogurt

- bottiglie e flaconi in plastica per acqua minerale, bibite, alimentari, succhi, latte
- dispenser
- vaschette e barattoli
- reti per frutta e verdura
- film e pellicole di imballaggio in piccole quantità
- cassette per prodotti ortofrutticoli, blister e contenitori rigidi sagomati
- gusci e chip da imballaggio in polistirolo espanso
- reggette per legature pacchi
- sacchi, sacchetti, buste
- vasi per vivaisti
- contenitori in plastica per alimenti per animali
- flaconi per detersivi e saponi
- scatole e buste per il confezionamento degli abiti
- imballaggi in plastica o polistirolo per alimenti
- polistirolo in piccole quantità
- vaschette porta uovo
- confezioni rigide per dolci

11.1.e) imballaggi in vetro

I contenitori in vetro vanno conferiti nel contenitore fornito dal Comune.

Per le utenze condominiali e commerciali (qualora venga ritenuto opportuno) in appositi bidoni da 120/240 litri. I cassonetti a quattro ruote con capacità di 1100 litri e 600 litri, eventualmente ancora presenti sul territorio, dovranno essere sostituiti con cassonetti della capacità sopra indicata.

L'imballaggio in vetro è costituito principalmente da:

- bottiglie, bicchieri, vasetti da cui sono stati rimossi i tappi, i coperchi e le altre parti metalliche
- damigiane senza involucro di paglia o plastica

ATTENZIONE: I SEGUENTI MATERIALI VANNO CONFERITI DIRETTAMENTE IN PIATTAFORMA

- cristalli, parabrezza di automobili.
- lastre di vetro (di porte e finestre)
- schermi di televisori
- lampadine, neon, specchi
- pirex e contenitori per microonde
- vetro al piombo
- opaline e vetroceramica
- oggetti in ceramica o porcellana

11.1.f) imballaggi in alluminio

I contenitori ed i piccoli oggetti in alluminio e banda stagnata, svuotati del loro contenuto e lavati.

Per le utenze condominiali e commerciali in appositi bidoni da 120/240/360 litri.

I cassonetti a quattro ruote con capacità di 1100 litri e 600 litri, eventualmente ancora presenti sul territorio, dovranno essere sostituiti con cassonetti della capacità sopra indicata.

Gli imballaggi in alluminio sono costituiti principalmente da

- lattine per bibite in alluminio
- vaschette e fogli in alluminio
- barattoli per alimenti
- scatole per alimenti
- coperchi di barattoli per alimento
- tappi per alimenti
- piccoli oggetti in ferro o alluminio

11.2 RACCOLTE PARTICOLARI

Presso il Palazzo Comunale, la Biblioteca ed i tabaccai sono ubicati idonei raccoglitori per le pile usate.

Presso il Palazzo Comunale, le farmacie e la sede Asl sono ubicati idonei raccoglitori per i farmaci scaduti.

11.3 COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico, processo di decomposizione e trasformazione in “humus” della sostanza organica, costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata.

E' possibile compostare gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato.

Il compostaggio domestico, praticabile in tutte le realtà che dispongono di giardino e/o orto, si può attuare attraverso la pratica del cumulo o compostiera. Tale pratica va effettuata seguendo criteri di buona pratica evitando di procurare disagi ai residenti con cattivi odori o per l'intrusione di animali.

11.4 RIFIUTI CIMITERIALI SERVIZIO DI RITIRO SCARTI VEGETALI, SECCO NON RICICLABILE E MATERIALI DERIVANTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.

Gli scarti vegetali e il secco non riciclabile devono essere conferiti direttamente dall'utente negli appositi cassonetti posizionati all'interno dell'area cimiteriale.

I rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie e quelli provenienti dalle cremazioni devono essere immessi in appositi contenitori etichettati e stoccati in idoneo locale o container.

11.5 RACCOLTA DI SIRINGHE INFETTE

E' istituito il servizio pubblico di raccolta delle siringhe rinvenute sulle strade, nelle aree pubbliche e nei giardini comunali.

A seguito di segnalazione, da parte dei privati o degli uffici comunali, di rinvenuta presenza di siringhe infette, il personale addetto, dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale, provvede alla raccolta del rifiuto pericoloso. Il rifiuto viene immesso in contenitori a perdere, rigidi, dotati di chiusura ermetica ed avviato a ditte autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

11.6 PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE “PIATTAFORMA”

La Piattaforma Ecologica Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti (denominata “Piattaforma”) è ubicata in via Fratelli Cervi.

Alla Piattaforma possono essere conferiti rifiuti da parte dei cittadini residenti ad Arona, iscritti al ruolo e da ditte iscritte al ruolo.

11.6.a) MODALITÀ DI CONFERIMENTO

Legno: il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente in appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

Materiali inerti di risulta da lavori di piccola manutenzione edilizia domestica ordinaria: i rifiuti – fino ad un massimo di 250 kg. - devono essere conferiti direttamente dall'utente in appositi containers in forma sciolta. ***Il costo per tale servizio è a carico dell'utente.***

Materiali ferrosi: i rifiuti devono essere conferiti direttamente dall'utente in appositi containers in forma sciolta.

Devono essere conferiti, direttamente dall'utente, negli appositi containers i seguenti materiali:

Polistirolo (grandi quantità)

Cellophanne (grandi quantità)

Stracci e altri scarti tessili

Oli e grassi vegetali

Oli minerali esausti

Indumenti e scarpe usati

Pneumatici

Possono essere conferiti, direttamente dall'utente, negli appositi containers i seguenti Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE):

Elettrodomestici fuori uso

Frigoriferi

Condizionatori, televisori, monitor, tubi catodici

Lampade a scarica, toner, cartucce, componenti elettrici

11.7 SERVIZIO GRATUITO DI RITIRO A DOMICILIO

Su richiesta da parte dei cittadini o delle ditte presenti sul territorio può essere effettuato, da parte della ditta Concessionaria, il servizio di ritiro, gratuito, a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Modalità e tipologia di materiali sono indicati annualmente sull'Eco calendario.

Sono esclusi da tale servizio interventi di sgombero locali.

ARTICOLO 12 - CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

La raccolta differenziata dei rifiuti è assicurata dal personale della ditta Concessionaria. Il conferimento deve avvenire in contenitori o sacchi così come indicato sull'Eco calendario.

I sistemi di raccolta sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento:

a) ***servizi di raccolta domiciliare***: i contenitori e/o sacchi dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente le abitazioni **dalle ore 21.00 del giorno antecedente** alla raccolta ed **entro e non oltre le ore 6.00** del giorno di raccolta.

Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;

b) **servizi di raccolta presso la Piattaforma:** gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi containers posizionati negli orari di apertura indicati annualmente sull'Ecocalendario.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare i servizi erogati in funzione di sopravvenute esigenze organizzative e/o igienico-sanitarie.

E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti.

E' vietato l'uso di contenitori difforni da quelli indicati dalla ditta Concessionaria.

ARTICOLO 13 - CESTINI GETTA CARTA E PORTA RIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle vie, delle aree pubbliche e di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale dispone l'installazione di appositi contenitori. E' comunque fatto divieto conferire in tali contenitori materiali, prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata, che siano oggetto di raccolte differenziate. Il gestore del servizio provvede allo svuotamento dei cestini con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

È fatto altresì divieto danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini gettacarte, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatte salve le comunicazioni di servizio del Comune o dell'ente gestore della raccolta.

ARTICOLO 14 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

14.1 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani le attività di:

- operazioni di pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico;
- rimozione foglie da viali e marciapiedi;
- diserbo stradale;
- pulizia dei mercati;
- pulizia dei giardini pubblici (rimozione di rifiuti e spazzamento vialetti);
- pulizia dei sottopassi;
- svuotamento dei cestini;

- rimozione delle spoglie di animali giacenti sulla pubblica via;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche.

Non rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani le attività di:

- rimozione di cumuli di ghiaia e sabbia derivanti da attività di cantiere;

14.2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata interessano:

- le strade classificate come comunali, le piazze ed i parcheggi pubblici;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
- le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
- le aree allestite per i mercati (scoperte o coperte, recintate o no), qualora gli esercenti non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

Le modalità, i turni e le frequenze sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento e comunque così come previsto dal contratto dei servizi.

Nel periodo autunno/inverno è effettuato il servizio di raccolta delle foglie sulle strade, piazze ed aree pubbliche del territorio comunale in cui si rileva la necessità.

E' inoltre eseguito, nei mesi primaverili ed estivi, il servizio di rimozione dell'erba cresciuta a margine dei marciapiedi o della carreggiata stradale nonché il taglio dei polloni.

La pulizia dei marciapiedi delle strade o del tratto di suolo, lungo le case, destinato a marciapiede, spetta ai singoli proprietari relativamente per la parte loro spettante.

Sono effettuati i servizi di pulizia dei giardini pubblici, di pulizia dei sottopassi, di svuotamento dei cestini portarifiuti, nelle modalità previste dal contratto dei servizi.

Le aree su cui si svolgono i mercati e le vie adiacenti sono pulite al termine dell'attività con interventi manuali e meccanizzati provvedendo all'asportazione dei rifiuti, prodotti

solamente nel corso delle attività della giornata, allo spazzamento delle aree interessate. Nelle aree mercatali sono collocati idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il gestore del servizio provvede alla raccolta e allo smaltimento, mediante incenerimento delle eventuali carcasse di animali domestici giacenti sulla pubblica via.

14.3 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE.

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore del pubblico servizio, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

ARTICOLO 15 – PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti con conseguente insorgenza di problemi per l'igiene pubblica, il Sindaco, con propria Ordinanza, dispone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento il Sindaco provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

ARTICOLO 16 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I titolari di concessioni o autorizzazioni, anche temporanee, di suolo pubblico o di aree di uso pubblico quali: bar, alberghi, trattorie, ristoranti, chioschi, posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata indipendentemente dai tempi in cui è effettuata la pulizia della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

I gestori di pubblici esercizi, dalla cui attività di somministrazione esercitata possono derivare rifiuti dovuti ai residui e agli involucri delle merci vendute (carta, contenitori per alimenti e bibite, residui alimentari), hanno l'obbligo di predisporre appositi contenitori, ad uso degli utenti, per il conferimento differenziato dei rifiuti e ripulire l'area esterna eventualmente interessata.

ARTICOLO 17 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

La pulizia deve essere effettuata in modo da impedire la diffusione di polveri, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

Gli inerti e gli scarti derivanti dalle lavorazioni effettuate dovranno essere smaltiti nei centri autorizzati.

Si precisa inoltre che le disposizioni fino ad ora elencate valgono anche per le strade di accesso ai cantieri. Queste devono essere mantenute pulite e libere da polveri e fango così come previsto dall'art. 15 del Codice della Strada.

ARTICOLO 18 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI SOSTA PROLUNGATA

Le aree di sosta prolungata devono essere, a cura dell'occupante, mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'esercizio.

Per le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park, gli oneri connessi al servizio di raccolta rifiuti ricadono sui singoli gestori delle attività, i quali devono inoltrare richiesta di attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti alla Ditta Concessionaria prima dell'occupazione dell'area, dandone comunicazione anche all'Ufficio Tecnico e al Comando della Polizia Municipale.

ARTICOLO 19 - OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da inquinanti, abbandono di rifiuti o vegetazione spontanea infestante.

Diventano gli stessi proprietari responsabili di rifiuti ed inquinamenti all'interno della proprietà rispondendone sia dal punto di vista amministrativo sanzionatorio che penalistico.

ARTICOLO 20 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

L'Amministrazione Comunale predispone un elenco di manifestazioni pubbliche istituzionalizzate (organizzate direttamente) dall'Ente, per le quali gli oneri dovuti per il servizio di raccolta rifiuti e di pulizia delle aree interessate è ricompresa nei costi generali del servizio.

Le utenze che occupano temporaneamente aree pubbliche, o di uso pubblico, per iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, non rientranti fra le manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, sono tenute a far pervenire alla Ditta Concessionaria e al Comune, per conoscenza, **con preavviso**

minimo di giorni 20, il programma delle iniziative con l'individuazione delle aree che intendono utilizzare in modo da consentire la predisposizione degli interventi di pulizia e ritiro dei rifiuti prodotti. I costi del servizio sono a carico dei promotori/organizzatori delle manifestazioni.

ARTICOLO 21 – PULIZIA DEI MARCIAPIEDI

La pulizia dei marciapiedi compete al proprietario o conduttori a qualsiasi titolo degli edifici posti a fronte degli stessi. E' di competenza comunale esclusivamente la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini ed aree pubbliche in genere.

21.1 SGOMBERO DELLA NEVE

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico (sgombero neve e raccolta dei rifiuti) provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Gli operatori della raccolta provvederanno alla pulizia e salatura dei marciapiedi

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicata con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve, onde liberare i propri accessi carrai o pedonali, al fine di agevolare la viabilità.

Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità per i pedoni e per i veicoli circolanti negli spazi sottostanti.

ARTICOLO 22 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati settimanali, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività secondo le seguenti modalità:

- a) cassette di legno accatastate ordinatamente e separatamente da altri rifiuti
- b) carta e cartone puliti accatastati ordinatamente e separatamente da altri rifiuti;
- c) rifiuti organici raccolti negli appositi contenitori messi disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- d) rifiuti indifferenziati o "resto" in sacchi i grigi,
- e) altri rifiuti voluminosi (cassette di plastica, ecc ...) ordinatamente accatastati, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti;
- f) rifiuti plastici, esclusivamente imballaggi in plastica, in appositi sacchi di colore giallo.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

E' inoltre vietato lo scarico, da parte dei concessionari ed occupanti di posti di vendita, di rifiuti provenienti da altre attività mercatali

Per ulteriori disposizioni si rinvia al Regolamento Aree Mercatali

ARTICOLO 23 – UTENZE COMMERCIALI

La raccolta di CARTONE, PLASTICA, LATTINE E VETRO presso le utenze commerciali non viene eseguita secondo le tempistiche indicate sull'eco calendario distribuito annualmente alle utenze private. Il numero dei passaggi è infatti legato alla tipologia di rifiuto prodotto e all'ubicazione dell'utenza.

Le attività commerciali che conferiscono cellophane e polistirolo in grandi quantità devono contattare la Ditta Concessionaria per ottimizzare così il servizio di raccolta.

23.1 ESPOSIZIONE CASSONETTI GETTARIFIUTI

I cassonetti getta rifiuti devono essere posizionati **preferibilmente** all'interno dei cortili in uso alle attività commerciali.

Quanti non abbiano a disposizione aree interne dovranno, il Comune provvederà a fornire delle mini isole ecologiche numerate costituite da un contenitore a più moduli sportellati entro i quali inserire i bidoni per la raccolta differenziata. Gli stessi saranno assegnati alla attività che avrà cura della loro pulizia e manutenzione. Gli sportelli avranno lucchetto di cui le chiavi saranno a disposizione esclusiva della attività alla quale la mini isola è destinata e all'Ente Gestore di raccolta. Tali moduli saranno posizionati su suolo pubblico in aree esclusivamente decise dal Comune e le stesse non potranno essere modificate dagli utilizzatori.

Non possono essere previsti siti per la collocazione dei cassonetti o delle mini isole ecologiche lungo strade molto trafficate o siano già luogo oggetto di abbandono e conseguente segnalazione.

Nell'allestimento dei suddetti siti dovrà essere evitata la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili.

Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria devono essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole ecologiche interne alla proprietà per la collocazione dei contenitori di raccolta dei rifiuti urbani e differenziabili, sulla base di standard indicati dal gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio e del progetto in essere nonché alle modalità di esecuzione del servizio.

È vietato danneggiare e/o manomettere i contenitori/cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti urbani e differenziabili.

ARTICOLO. 24 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I produttori di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese, nel rispetto della norma di riferimento.

ARTICOLO. 25 – DIVIETI ED OBBLIGHI

E' vietato:

- esporre in strada rifiuti sotto forma diversa da quella indicata nel presente regolamento;
- esporre fronte strada i rifiuti al di fuori dei giorni ed orari indicati nell'eco calendario;
- gettare, versare e depositare abusivamente su tutto il territorio comunale, qualsiasi tipo di rifiuto (sia liquido che solido), anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti;
- incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
- conferire materiali differenziabili nel circuito di raccolta della frazione indifferenziata residua;
- immettere frazioni di rifiuti differenziabili o rifiuti voluminosi nei cestini portarifiuti

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

I rifiuti conferiti in difformità al presente regolamento non verranno recuperati dagli operatori durante il normale servizio.

La successiva raccolta comporterà una sanzione così come previsto dall' art. 27 del presente regolamento e l'addebito del costo del servizio.

Inoltre:

1. Ai sensi dell'art. 192, comma 1, del DL.gs 152/2006, è vietato gettare, versare, depositare ed abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad

uso pubblico di tutto il territorio comunale (nonché nei pubblici mercati coperti e scoperti) qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

2. Il medesimo divieto vige, ai sensi del sopra citato art. 192, comma 2, per le fognature pubbliche e/o private, i pozzetti stradali e le caditoie, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi.
3. È vietato altresì imbrattare il suolo pubblico o privato ad uso pubblico di tutto il territorio comunale con rifiuti urbani ed assimilati o rifiuti speciali o pericolosi.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 45 presente Regolamento, chiunque violi i divieti di cui ai precedenti commi è tenuto a procedere secondo quanto previsto all'art. 192, comma 3, del DL.gs 152/2006.
5. È vietato altresì appendere i rifiuti sulle cancellate, sui muretti, sulle siepi o sui rami degli alberi; gli stessi dovranno essere posizionati a terra sulla pubblica via in appositi contenitori o sacchi.
6. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti siano essi rifiuti pericolosi oppure non pericolosi.
7. È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, ovvero conferiti presso l'Ecocentro (piattaforma ecologica), salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.
8. È vietata l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.
9. È vietato il conferimento nei cassonetti/contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.
10. È vietato altresì inserire, nei cassonetti/contenitori non specifici, rifiuti di vetro, bombole e bombolette di gas combustibili (butano, propano e simili) se non completamente vuote a causa dell'elevato rischio di esplosione, siringhe senza

cappuccio di protezione dell'ago o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

11. Sono vietati lo spostamento e la rimozione dei cassonetti/contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o posizionati in proprietà comunali (scuole di ogni grado, impianti sportivi, etc.) o di ditte convenzionate con l'Amministrazione comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

ARTICOLO. 26 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della sanità e ai Presidenti della Regione e della Provincia entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Per quanto non richiamato nel seguente articolo si fa riferimento all'art. 191 del D.Lgs 152/2006.

ART. 27 – VIGILANZA SUL TERRITORIO E ISPETTORE AMBIENTALE

La vigilanza su tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e in generale, alle attività di igiene urbana sull'intero territorio comunale, è affidata alla Polizia. L'attività, in ogni caso, deve essere volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi

preventivi, ispettivi, di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

La Polizia Locale è incaricata, per quanto di sua competenza e anche su segnalazione dell'Ufficio addetto al controllo, di far rispettare il presente regolamento e di applicare le sanzioni previste dallo stesso a carico dei trasgressori.

Il Comune può istituire la figura di “ispettore ambientale” a tutela del territorio e dell’ambiente, per la prevenzione, la vigilanza, e il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il servizio viene organizzato dal Comune o direttamente o avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

L’Ispettore ambientale si identifica in un soggetto qualificato come Pubblico Ufficiale, nominato, con decreto sindacale, per svolgere le seguenti attività:

- informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- vigilanza, controllo e accertamento con dovere di segnalazione alla Polizia locale e in coordinamento con la stessa, delle violazioni di norme nazionali, regolamenti comunali e ordinanze sindacali relative alla gestione, deposito, raccolta o smaltimento dei rifiuti urbani al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente.

L’attività di vigilanza, controllo e accertamento dell’Ispettore ambientale dovrà essere limitata alla verifica delle seguenti violazioni:

- abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti, ingombranti o pericolosi;
- deposito incontrollato di rifiuti;

- mancata rimozione delle deiezioni di animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani;
- conferimento dei rifiuti in modo non conforme alle disposizioni comunali/consortili.

ART. 28 – DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche e/o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere.

È fatto obbligo ai conduttori degli animali di munirsi di apposita attrezzatura e/o sacchetti per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni, le quali dovranno essere depositate nei cestini portarifiuti o negli appositi contenitori installati sul territorio comunale.

I sacchetti possono anche essere ritirati presso i contenitori installati presso i parchi cittadini e nell'area di sgambamento.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione o di autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (es. non vedenti o paraplegici).

Le spoglie di animali giacenti sul suolo pubblico, di cui all'art. 22, ultimo comma, del presente Regolamento, saranno asportate e smaltite, avvalendosi di ditte autorizzate e convenzionate, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria dell'Azienda sanitaria Locale competente, in ottemperanza alle norme vigenti in materia.

ART. 29 – DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere (es. interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura), è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività (anche dal transito di veicoli

provocanti imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione) ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

Gli scarti inerti derivanti dai lavori edili effettuati dovranno essere smaltiti nei centri autorizzati.

Si precisa che le disposizioni fino ad ora elencate valgono anche per le strade di accesso ai cantieri, le quali dovranno essere mantenute pulite e libere da polveri e fango, così come previsto dall'art. 15 - comma 1 lettere f) e g) - del Codice della Strada.

ART. 30 – ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, l'attività di volantaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario è sottoposta alle seguenti disposizioni:

- è vietato il lancio su vie e piazze pubbliche o parchi e giardini pubblici;
- è vietata la collocazione sui veicoli;
- è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- è consentita la distribuzione mediante consegna a mano o introduzione nelle cassette postali, dove permesso.

ART. 31 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. È vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dalla pubblica via dei predetti rifiuti.
4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

ARTICOLO. 32 – SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative .

Fermo restando che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 in materia di abbandono dei rifiuti nonché le sanzioni contemplate dal Codice della Strada, alle violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 16 della Legge 16/01/2003 n. 3 e dal D.Lgs 152/2006, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, le sanzioni amministrative di cui al seguente prospetto:

DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Inosservanza delle modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti.	€ 50,00	€ 150,00
Abbandono o deposito di rifiuti (art. 255 - D.Lgs 152/2006)	€ 300,00	€ 3.000,00
Abbandono o deposito di rifiuti pericolosi (art. 255 - D.Lgs 152/2006)	€ 600,00	€ 6.000,00
Imbrattamento del suolo pubblico con: R.S.U. ed assimilati	€ 70,00	€ 200,00
Rifiuti speciali o pericolosi	€ 130,00	€ 400,00
Omessa pulizia delle aree	€ 70,00	€ 300,00
Introduzione nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili di: R.S.U. ed assimilati	€ 70,00	€ 250,00
Rifiuti speciali o pericolosi	€ 130,00	€ 400,00
Obbligo dei proprietari o conduttori di animali di raccogliere gli escrementi e depositarli nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti e di munirsi di attrezzatura idonea	€ 25,00	€ 250,00
Omessa pulizia di aree da parte di chi occupa con cantieri edili aree pubbliche o aperte al pubblico	€ 70,00	€ 400,00
Mancato smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni in discarica di II categoria	€ 100,00	€ 500,00

Omesso sgombero della neve: obblighi dei frontisti	€ 50,00	€ 150,00
--	---------	----------

ARTICOLO. 33 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si farà riferimento alla legislazione regionale o nazionale vigente in materia, nonché ad altri regolamenti comunali e sanitari vigenti.

L'unica area di conferimento rifiuti riconosciuta sul territorio comunale è la Piattaforma Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento

ARTICOLO. 34 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo decorso il termine della pubblicazione della delibera di approvazione

INDICE

ARTICOLO 1	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
ARTICOLO 2	PRINCIPI GENERALI	2
ARTICOLO 3	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 4	ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE	11
ARTICOLO 5	RIFIUTI SPECIALI	11
ARTICOLO 6	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI	12
ARTICOLO 7	ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	12
ARTICOLO 8	OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	13
ARTICOLO 9	FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	15
ARTICOLO 10	OBBLIGO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	16
ARTICOLO 11	TIPOLOGIA E MODALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE	17
	11.1 RACCOLTA PORTA A PORTA	17
	11.2 RACCOLTE PARTICOLARI	22
	11.3 COMPOSTAGGIO DOMESTICO	23
	11.4 RIFIUTI CIMITERIALI SERVIZIO DI RITIRO SCARTI VEGETALI SECCO NON RICICLABILE E MATERIALI DERIVANTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	23
	11.5 RACCOLTA DI SIRINGHE INFETTE	23
	11.6 PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE "PIATTAFORMA"	24
	11.7 SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO	25
ARTICOLO 12	CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	25
ARTICOLO 13	CESTINI GETTA CARTA E PORTA RIFIUTI	26
ARTICOLO 14	PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE	26
	14.1 TIPOLOGIA DEI SERVIZI	26
	14.2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	27
	14.3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE.	28
ARTICOLO 15	PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	28
ARTICOLO 16	PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	29
ARTICOLO 17	PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	29

ARTICOLO 18	PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI SOSTA PROLUNGATA	30
ARTICOLO 19	OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI	30
ARTICOLO 20	MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	30
ARTICOLO 21	PULIZIA DEI MARCIAPIEDI	31
	21.1 SGOMBERO DELLA NEVE	31
ARTICOLO 22	PULIZIA DELLE AREE MERCATALI	32
ARTICOLO 23	UTENZE COMMERCIALI	32
	23.1 ESPOSIZIONE CASSONETTI GETTARIFIUTI	33
ARTICOLO 24	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	34
ARTICOLO. 25	DIVIETI ED OBBLIGHI	34
ARTICOLO. 26	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	36
ARTICOLO. 27	VIGILANZA E ISPETTORE AMBIENTALE	36
ARTICOLO 28	DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI	38
ARTICOLO. 29	DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI	38
ARTICOLO. 30	ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO	39
ARTICOLO. 31	VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	39
ARTICOLO. 32	SANZIONI	40
ARTICOLO. 33	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	41
ARTICOLO. 34	ENTRATA IN VIGORE	41
INDICE		42